



# COMUNE DI CASALUCE

## PROVINCIA DI CASERTA

c.a.p. 81030 – Via Salvador Allende n° 4 – tel. 081/8911045 – fax 5034630 mail: suap@pec.comune.casaluce.ce.it

**DECRETO n. 28 del 26 luglio 2019**

**CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE DI II CLASSE, Lett. C, Punto n. 11 - Ai sensi del Decreto Ministeriale 05/09/1994 - ATTIVITA DI OFFICINA MECCANICA – di Marino Pasquale sita in Via Lemitone I Tratto n. 188 – Casaluce**

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** la ditta individuale “Officina Meccanica di Marino Pasquale” con sede in Casaluce (CE) alla Via Lemitone I Tratto n. 188, CF MRNPQL67P28A512W, ha trasmesso la pratica n. REP\_PROV\_CE/CE-SUPRO 25129/04-09-2018, presa in carico dal SUAP del Comune di Casaluce in data 04/09/2018, finalizzata al rilascio di “Classificazione di industria insalubre”, presumibilmente di II Classe ex D.M. 05.09.1994 per l’attività di “Meccanico” da svolgersi nella sede di cui sopra; la suddetta documentazione, dopo adeguata istruttoria, è stata poi trasmessa ai competenti Uffici Asl;

**VISTA** la proposta di classificazione di industria insalubre – II Classe, Lett. C, Punto n. 11, acquisito in atti alla data del 10/04/2019, a firma del Dirigente Medico Dott. Bruno Tornincasa dell’U.O.P.C. A/1Aversa –Distretti 17/18 inerente la ditta di cui in oggetto;

**ESAMINATA** la dichiarazione del 23 maggio 2019 a firma del Responsabile dell’UTC, Arch. De Lucia, recante Protocollo Generale n. 27 giugno 2019 che attesta:

**-che** l’immobile in parola destinato ad Officina Meccanica è censito al Catasto al Foglio n. 9, Part. 5272, sub. 3 cat. C/2, parificata alla Cat/3;

**-che** per detto immobile è presente Segnalazione Certificata per l’Agibilità inoltrata in data 18/09/2018 Prot. Gen. n. 10508;

**-che** è stata emessa da parte della Provincia di Caserta Determinazione Dirigenziale AUA n. 332/W del 04/10/2018;

**VISTO:** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii. “Norme in materia ambientale” (pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006);

-l’Art. 216 del Regio Decreto. 27 luglio 1934 n°1265 che, testualmente, recita: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l’interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivere ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla

salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da € 20,66 (già L. 40.000) a € 206,58 (già L. 400.000)";

- il D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (pubblicato in G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129);

**RITENUTO**, pertanto, di poter condividere la sopra descritta "Proposta di classificazione di attività insalubre" formulata, ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n°1265 e per quanto di propria competenza, dall'A.S.L. Caserta - Dipartimento di Prevenzione - U.O.P.C. di Aversa;

**PRESO ATTO** della conseguente necessità di emettere il provvedimento di Classificazione di attività insalubre ai sensi dell'art. 217 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n°1265, al fine di tutelare la salute pubblica da emissioni e rumori molesti;

#### DECRETA

**RITENERE** la premessa parte integrante della presente;

**CLASSIFICA**, ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto. 27 luglio 1934 n°1265, l'attività di "Officina Meccanica di Pasquale Marino" da svolgersi da parte della omonima ditta individuale con sede in Casaluce (CE) alla Via Lemitone I Tratto n. 188, CF MRNPQL67P28A512W, nell'immobile sito al medesimo indirizzo, censito in catasto al foglio n. 9 part. 5272 sub 3, quale "attività insalubre di SECONDA CLASSE, dell'Elenco delle "Attività insalubri" approvato con D.M. 5.09.1994";

**PRESCRIVE** che l'inquinamento acustico sia contenuto sempre nei limiti della normativa vigente e della zonizzazione acustica adottata ponendo la necessaria cura sia nella scelta di macchine che diano origine a rumori rientranti nella norma, sia nell'installazione a regola d'arte, sia nella gestione delle macchine stesse;

- i rifiuti (prodotti di scarto) siano smaltiti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente per ciascuno di essi;

- siano adottate sempre precauzioni atte ad evitare qualsiasi nocumento al vicinato;


**DÀ ATTO** che, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 /T.U. delle leggi sanitarie, in nome del diritto alla salute dei cittadini e del dovere di tutela dell'ambiente, il Comune ha ampi poteri in materia di industrie insalubri e può intervenire in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva, per rimuovere danni o pericoli per la salute pubblica derivanti da esercizio di lavorazioni insalubri;

**INVIA** copia della presente al SUAP del Comune di Casaluce per gli adempimenti consequenziali tra cui la trasmissione del presente provvedimento, mediante i canali telematici previsti, a tutti i soggetti interessati;

**INFORMA** i soggetti interessati e controinteressati, come stabilito dalla L. 241/90 e ss.mm. e ii. e dal Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm. e ii., che avverso il presente provvedimento di classificazione potranno presentare ricorso all'Ufficio del Medico Provinciale presso ASL competente;

**DISPONE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg consecutivi; - sul sito istituzione dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparenza - Sezione provvedimenti.

L'Istruttore  
Arch. Francesco DE LUCIA  
Supp. al RUP




IL SINDACO

Antonio TATONE

